COMUNE DI PIMENTEL

Provincia del SUD SARDEGNA

via Zanardelli, 1 - 09020 Pimentel

Servizio sociale

PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - 2021

BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ACCEDERE AI BENEFICI RELATIVI "**REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE**" - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - *"AGIUDU TORRAU"*.

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

In ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021

RENDE NOTO

Che con decorrenza **dal 15 settembre 2021 e fino al 30 settembre 2021** i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente bando potranno presentare domanda per ottenere i benefici previsti dal **"Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - *"Agiudu torrau"*,** secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

ART 1. OGGETTO

Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016.

Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i specificati nel art. 7 del presente avviso.

Art. 2 - AVENTI DIRITTO ALLA MISURA

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di

ventiquattro mesi nel territorio della regione. Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per sessanta mesi.

Inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) fino a euro 12.000;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;

gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 rientranti nella Priorità 4 ai sensi del paragrafo 1.2, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale
1 componente	0,60	656,97	7.883,64
2 componenti	1,00	1.094,95	13.139,40
3 componenti	1,33	1.456,28	17.475,36
4 componenti	1,63	1.784,77	21.417,24
5 componenti	1,90	2.080,40	24.964,80
6 componenti	2,16	2.365,09	28.381,08
7 e più componenti	2,40	2.627,88	31.534,56

Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, può

essere utilizzato anche l'ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare non possieda:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

ART.3 - INCOMPATIBILITA' TRA REDDITO DI CITTADINANZA E RE.I.S.

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS), si specifica che:

1. il Rdc e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS.

2. l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;

b) l'istante è stato ammesso al Rdc.

L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM).

ART. 4 - PRIORITA' DI ACCESSO ALLA MISURA RE.I.S. E IMPORTI DEL SUSSIDIO

Nell'ambito della quota destinata ai sussidi, non superiore all'80% del finanziamento complessivo al netto delle quote da dedurre ai sensi della L.R. n. 18/2016 e s.m.i. e delle Linee guida, per l'erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate. Per consentire di dare risposte più tempestive all'insorgere di nuove situazioni di bisogno legate all'emergenza Covid-19 e anche in coerenza con l'introduzione dell'ISEE corrente che ha una

validità di 6 mesi, il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.

Priorità 1 - ISEE euro 0-3000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	1.650,00	275,00
2	2.100,00	350,00
3	2.550,00	425,00
4 e superiori a 4	2.730,00	455,00

Priorità 2 - ISEE euro 3001-6000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	1.350,00	225,00
2	1.800,00	300,00
3	2.250,00	375,00
4 e superiori a 4	2.430,00	405,00

Priorità 3 - ISEE euro 6001-9360 esclusi

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	840,00	140,00
2	1.290,00	215,00
3	1.740,00	290,00
4 e superiori a 4	1.920,00	320,00

Priorità 4 - ISEE euro 9360 – 12.000,00

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	540,00	90,00
2	990,00	165,00
3	1.440,00	240,00
4 e superiori a 4	1.620,00	270,00

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;

2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);

2.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;

2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;

2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Per l'erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare (indicato nelle tabelle) e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo (di cui al successivo elenco).

A parità di caratteristiche del nucleo richiedente, la posizione in graduatoria e la priorità d'accesso al beneficio sarà definita dal valore ISEE più basso, e a ulteriore eventuale parità sarà definita dall'ordine di arrivo al Protocollo dell'Ente.

Art. 5 – DEROGHE

L'ammissione alle presenti risorse può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Rdc, con importi fino ai 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza.

Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Rdc con minori, la soglia per accedere REIS è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.

Composizione nucleo familiare	**Limite di accesso alla deroga**	
1 o più componenti adulti	Euro 100	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga
Nuclei con 1 minore	Euro 200	
Nuclei con 2 minori	Euro 300	
Nuclei con 3 minori	Euro 400	
Nuclei con 4 o più minori	Euro 455	

ART. 6 PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "il REIS consiste in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica". Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi specificati all'articolo 7) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale. A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico.

La durata dei progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario, che è stabilita in sei (6) mesi, rinnovabili per altri 6 mesi previa presentazione di ulteriore domanda;

Sono previste le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1) Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.

2) Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS.

3) Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il percorso di inclusione

4) Potranno essere promosse forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa, come "percorsi di sostegno alla genitorialità" e "dote educativa", tali tipologie di progetti potrà essere destinata una somma massima di € 1.000,00

5) In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i Comuni potranno far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, al fine di dare attuazione a quanto disposto all'art. 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016. Alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la premialità in parola, potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

Scuola	Votazione conseguita
Scuola primaria	Ottimo
Scuola secondaria di I grado	Media dell'8
Scuola secondaria di II grado	Media dell'8

In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva, si procederà con la revoca di ammissione al beneficio.

Almeno un componente per nucleo familiare beneficiario dovrà, inoltre, aderire e partecipare ai Progetti utili alla collettività eventualmente attivati dal Comune, con un impiego settimanale pari a 16 ore, per l'intera durata del medesimo Progetto.

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivati, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'art.9 comma 4 della L.R n°18/2016 e s.m.i, nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina.

Art. 7 - BENEFICIARI REIS SENZA VINCOLO DI PROGETTO DI INCLUSIONE ATTIVA

Non sono vincolati alla partecipazione di un progetto di inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R n.20/1997.
- famiglie valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica

Art. 8 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, disponibile sul sito del Comune e c/o l'Ufficio Servizi Sociali, avviene sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE e deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali o all'Ufficio Protocollo nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.00 o tramite email all'indirizzo protocollo@comune.pimentel.ca.it o sociale@comune.pimentel.ca.it, o via pec a protocollo@pec.comune.pimentel.ca.it **entro e non oltre il 30.09.2021**.

Alla domanda dovrà essere allegata l'attestazione ISEE ordinario o ISEE corrente in corso di validità di cui il richiedente sia già in possesso al momento della presentazione della domanda, nonché l'altra documentazione richiesta e citata nel modulo di accesso.
Le domande saranno accolte in ordine cronologico, secondo le categorie di priorità sopra evidenziate, sino a esaurimento delle risorse assegnate al Comune di Pimentel dalla Regione Sardegna.

Art. 9 - CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità della situazione dichiarata, anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R.445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.
Le verifiche riguarderanno anche l'effettivo rispetto dei progetti di sostegno e i risultati conseguiti.

Art. 10- PUBBLICITA' DEL BANDO

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio e presso l'ufficio di Servizio Sociale e sarà pubblicato sul sito internet del Comune: www.comune.pimentel.ca.it

Art. 11 - REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

In sede di presentazione delle domande è sufficiente l'autocertificazione.
Le graduatorie provvisorie verranno affisse all'albo pretorio del Comune per giorni 10.
Gli interessati possono inoltrare ricorso avverso le graduatorie entro 10 giorni che decorrono dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio.
Qualora non vi siano ricorsi si procederà a pubblicare gli elenchi definitivi.

Art.12 - DATI PERSONALI

Il Comune di Pimentel La informa che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR” ("General Data Protection Regulation"), tratta i dati personali da Lei forniti e liberamente comunicati al fine dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Amministrazione; Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio;

L’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi; Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche.

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile a svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003. degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR” ("General Data Protection Regulation").

Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa rinvio: a quanto disposto dalla L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 e dalle Linee Guida per l'attuazione del REIS tirennio 2021/2023, approvate con Deliberazione di G.R. n. n. 34/25 del 11.08.2021; al D.L. n. 4 del 28/1/2019, convertito dalla L. 26/2019, per ciò che concerne i requisiti per l'accesso al beneficio del Reddito di Cittadinanza (RdC); nonché alle eventuali ulteriori disposizioni nazionali e regionali di modifica e o integrative della normativa vigente in materia di inclusione sociale e di misure di contrasto della povertà.

Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di attuazione del programma, disposizioni normative vincolanti che interverranno successivamente all’adozione della presente delibera o all’avvio dei progetti, si intendono modificative o integrative delle presenti norme.

La Responsabile dell’Area Amministrativa

Dott.ssa Alessia Serreli